

36557-20



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

Anna Petruzzellis

Presidente

Sent. n. sez. 1434

Angelo Capozzi

C.C. 06/10/2020

Gaetano De Amicis

R.G.N. 5474/2020

Martino Rosati

Pietro Silvestri

Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso presentato da (omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Chieti il 14/01/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Pirrelli Francesca Romana, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale della liberta di Chieti, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto una abitazione popolare di proprietà dell'A.T.E.R. di Lanciano, disposto nei riguardi di (omissis) , indagata per i reati di cui agli artt. 633- 639 bis cod. pen.

Il Tribunale del riesame aveva originariamente annullato il provvedimento cautelare sul presupposto della insussistenza del fumus commissi delicti, atteso che, si era affermato, non avrebbe potuto configurarsi nella specie l'arbitrarietà della occupazione dell'immobile in quanto la ricorrente aveva ricevuto ospitalità dall'assegnatario, il quale, pur essendosi in seguito allontanato, aveva consentito alla donna di rimanere presso l'abitazione per l'assistenza del figlio disabile.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 49527 del 08/10/2019, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale, ritenendo che l'occupazione non fosse iniziata con un titolo legittimo, non potendo considerarsi tale la mera ospitalità della donna da parte dell'assegnatario, e che l'indagata non avrebbe potuto trattenersi all'interno dell'immobile dopo l'allontanamento del titolare del diritto; l'invasione dunque, secondo la Corte, sarebbe stata configurabile nel caso di specie nel momento in cui il soggetto occupante "sine titulo rimane nella disponibilità dell'immobile ed inizia a comportarsi come dominus o possessore" (così la Corte).

Segnalava inoltre la Corte di cassazione che, ai fini della verifica del fumus, poteva avere rilievo il difetto di dolo, "purchè di immediata evidenza".

2. Avverso l'ordinanza impugnata, che, sulla base dei principi indicati dalla Corte di cassazione, ha confermato l'originario decreto sul presupposto della inidoneità del rapporto di ospitalità a fondare un titolo legittimante l'occupazione e dalla insussistenza della buona fede da parte della ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata articolando due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto al requisito del fumus; l'indagata avrebbe continuato ad occupare in buona fede l'immobile nel periodo successivo all'allontanamento dell'assegnatario, il quale, dopo avergli consentito l'ingresso, gli avrebbe lasciato il godimento esclusivo del bene: in tal senso assumerebbe valore la circostanza che la ricorrente avrebbe versato direttamente il canone di locazione all'amministrazione e presentato domanda di sanatoria per la regolarizzazione dell'occupazione abusiva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del dolo ipotizzato. La consapevolezza della illegittimità dell'occupazione di un bene immobile altrui non sarebbe di per sé sufficiente a configurare il dolo, né a tal fine assumerebbe decisivo rilievo, come invece sostenuto dal Tribunale, l'assenza della formale residenza nell'immobile, atteso che nella specie verrebbe in considerazione una situazione di mero fatto.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il giudizio che questo Collegio è chiamato ad esprimere è vincolato dal principio di diritto e dal perimetro accertativo segnato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione che aveva sostanzialmente ritenuto: a) illegittima l'occupazione "poiché è pacifico che l'indagata si è impossessata dell'immobile in questione senza alcun titolo legittimo, sicchè devono ritenersi astrattamente integrati tutti gli estremi del delitto contestato" (così testualmente la Corte a pag. 3); b) sostanzialmente sussistente anche il dolo del reato, avendo la Corte affermato che l'indagata "sapeva benissimo che quello non era un immobile in cui poteva permanere, andato via il Colaneri".

Sulla base dei principi indicati, che questo Collegio non può rivisitare, il giudizio di rinvio era obiettivamente a contenuto vincolato ed il Tribunale ha ritenuto di conseguenza sussistente il fumus commissi delicti.

I motivi di ricorso rivelano la loro inammissibilità strutturale perché la ricorrente chiede a questo Collegio di rivalutare questioni già considerate dalla Seconda Sezione di questa Corte, ai cui principi il Tribunale si è doverosamente attenuto.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



Il Presidente

Anna Petruzzellis

